



**A tutti i Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 8**

**Oggetto: Bonus sponsorizzazioni sportive 2021 – Comunicato del Dipartimento per lo Sport – Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2022 – Commento alle novità fiscali per lo sport – Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 -**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 15-2022 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Massimo Ciaccolini

**IL PRESIDENTE**  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 15 – 2022 –

**Oggetto: Bonus sponsorizzazioni sportive 2021 – Comunicato del Dipartimento per lo Sport – Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E del 1° aprile 2022 – Commento alle novità fiscali per lo sport – Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021 -**

Sul sito web del Dipartimento per lo Sport è stato comunicato che **il termine di presentazione** delle domande per il riconoscimento del contributo per le sponsorizzazioni sportive 2021 è fissato al **5 giugno 2022**.

La domanda potrà essere effettuata tramite una **piattaforma online che verrà attivata il 5 aprile 2022**, e non saranno prese in considerazione domande che perverranno con modalità diverse da quella prevista o al di fuori dei termini stabiliti.

Trattasi, come riportato nelle precedenti Circolari della Lega nazionale Dilettanti n. 41/CS del 16 febbraio e n. 57/CS del 17 marzo 2022, del contributo pari al 50% degli investimenti pubblicitari effettuati a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, comprese le sponsorizzazioni sportive da soggetti lavoratori autonomi, imprese ed enti non commerciali a favore di Leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche, di Società Sportive Professionistiche e di Società e Associazioni **Dilettantistiche**, iscritte nel Registro CONI, che svolgono attività sportiva giovanile.

La norma introdotta dall'art. 81, comma 1 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (Legge 13 ottobre 2021) è stata estesa dall'art. 10 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, anche per l'anno d'imposta 2021.

**Si ricorda, inoltre, che, con l'art. 9 del D.L. n. 4/2022, convertito nella Legge n. 25 del 28 marzo 2022, il credito d'imposta è stato riconosciuto anche per il periodo 1° gennaio-31 marzo 2022.**

Per le modalità e i criteri relativi a quest'ultimo periodo (1/1- 31/3/2022), il Dipartimento per lo Sport fornirà, appena possibile, i relativi chiarimenti.

\*\*\*\*\*

Con la Circolare n. 9/E del 1° aprile, l'Agenzia delle Entrate, nel commentare le novità fiscali introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, ha chiarito, al punto 6, la portata delle disposizioni agevolative per lo sviluppo dello sport.

A sostegno dello sport l'art. 1, i commi dal 185 al 190, della Legge di Bilancio 2022, hanno introdotto diverse misure a favore dello sport.

**Il comma 185** stabilisce, per gli anni 2022, 2023 e 2024, a favore delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, che gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e IRAP.

L'agevolazione, avente la finalità di favorire il diritto allo svolgimento delle attività sportive, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, può essere fruita a condizione che, in ciascun anno, le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% di detti utili allo sviluppo – diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime Federazioni (*nel caso della FIGC, le Leghe*) – delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

E' necessario – comma 186 - che i costi effettivamente sostenuti siano rendicontati dalle FSN e certificati dagli Organi di controllo interni delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.

**Il comma 190** della Legge n. 234/2021 prevede che la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. *sport bonus*), di cui all'art. 1, commi dal 621 al 627, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 –Legge di Bilancio 2019 –, si applichi anche per l'anno 2022, **limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa**, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.

Si ricorda che il predetto art. 1, commi dal 621 al 627, riconosce un credito d'imposta in misura pari al 65% delle erogazioni effettuate nel corso dell'anno solare, fruibile in tre quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche ed enti non commerciali, ma non può eccedere il 20% del reddito imponibile, nonché ai titolari di reddito d'impresa, ma il credito d'imposta, in questo caso, non può eccedere il 10 per mille dei ricavi annui (vedasi La Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 3.3, dell'Agenzia delle Entrate).

I soggetti in questione utilizzano il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, mediante il meccanismo della compensazione con Mod. F 24.

**Al successivo punto 10 della Circolare n. 9/E**, l'Agenzia delle Entrate chiarisce la portata della modifica normativa introdotta dall'art. 1, comma 1006, della Legge n. 234/2021, con la quale viene ricompreso nel trattamento fiscale agevolato dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), primo periodo, del TUIR, riguardante, tra gli altri, le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, **anche** quelli erogati da enti sportivi operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano e cioè anche quelli erogati *dagli enti VSS (Verband der Sudtiroler Sportvereine - Federazione delle Associazioni Sportive della Provincia Autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle Società Sportive Altoatesine) operanti nella Provincia Autonoma di Bolzano.*

Anche per gli importi erogati dagli enti VSS e USSA – al pari di quelli erogati dagli altri enti sportivi normalmente individuati dalla lett. m), del comma 1, dell'art. 67, del TUIR – la qualificazione fiscale come redditi diversi è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) deve trattarsi di importi non rientranti in altre categorie reddituali e, in particolare, di importi non conseguiti nell'esercizio di arti o professioni né in relazione alla qualità di lavoro dipendente;
- b) devono essere corrisposti a fronte di prestazioni riconducibili *nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche*. Tra queste sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica (art. 35, comma 5, D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008).

Le somme che rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, sono destinatarie del regime di tassazione agevolato recato dall'art. 69, comma 2, del TUIR e dall'art. 25, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133.

**L'Agenzia delle Entrate, infine, rappresenta che il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di Enti Sportivi Professionistici e Dilettantistici, ha previsto talune modifiche alla disciplina relativa alla tassazione dei redditi di lavoro sportivo. Tali modifiche, per effetto di quanto previsto dall'attuale formulazione dell'art. 51, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 36 del 2021, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023.**